

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO IL POLO CRISPA DI
JOLANDA DI SAVOIA (FE)**

L'anno 2019 il giorno XX del mese di XXXX;

TRA

AREA IMPIANTI S.p.A. con sede legale in Copparo (FE), Via Volta, 26/A P.Iva -
C.F. 01964100380, in seguito denominata Committente, rappresentata dal Rag.
Riccardo Finessi in qualità di Amministratore Unico, per la carica domiciliato presso
la sede legale di AREA IMPIANTI S.p.A. in Copparo (FE);

E

XXXX, in seguito denominato Appaltatore, rappresentato da XXXX;

PREMESSO

- che è stata espletata una procedura aperta per l'affidamento della "Fornitura di
gasolio per autotrazione presso il Polo CRISPA di Jolanda di Savoia (FE)" ai sensi
del combinato disposto degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

- che l'appalto è stato aggiudicato all'impresa XXXX, la quale ha proposto un
ribasso del XX % da applicare all'ultimo prezzo del gasolio per autotrazione, al netto
di IVA e accise, rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico -
Statistiche dell'Energia: "Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi del
gg/mm/aaaa" (<http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/>) alla data di effettiva consegna del
carburante. Tutti gli importi si intendono comprensivi dell'eventuale rinnovo;

- che gli oneri per la sicurezza interferenziale, non soggetti a ribasso, sono computati
a corpo, riconoscendo un corrispettivo mensile fisso stabilito in euro 52,06

Repertorio n. XXX - CIG: 79061991D0

(cinquantadue/06) per la prima mensilità e in euro 2,06 (due/06) per ogni mensilità

successiva;

- che ai sensi degli artt. 32, co. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione è

divenuta efficace;

- che il contratto può essere stipulato in quanto è decorso il termine di cui all'art. 32,

co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - (Oggetto del contratto)

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gasolio per autotrazione presso il Polo

CRISPA di Jolanda di Savoia (FE) in Via Gran Linea n. 12.

Il quantitativo mensile di gasolio oggetto di approvvigionamento è stimato in circa

20.000 (ventimila) litri/mese per l'annualità 2019 e circa 15.000 (quindicimila)

litri/mese per le annualità 2020-2021.

Tali quantità non sono vincolanti per la Committente, non potendo l'Appaltatore

rivendicare eventuali somme non liquidate riferite a quantitativi di gasolio non

forniti.

La fornitura dovrà essere effettuata secondo le modalità e le tempistiche indicate nel

capitolato speciale d'appalto, ed essere conforme alle caratteristiche tecniche stabilite

dalla norma UNI EN 590:2017: "Combustibili per autotrazione - Gasolio per motori

diesel - Requisiti e metodi di prova" e successive modifiche, integrazioni e/o

sostituzioni di norma.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda a

quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto, che ai sensi dell'art. 32, co. 14-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce parte integrante del presente contratto.

La Committente, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna e sotto la sua esclusiva responsabilità l'affidamento dei servizi indicati in premessa e specificati nel presente articolo. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e modalità previste dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 3 - (Durata del contratto e penali)

La durata prevista per il presente affidamento è stabilita in 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto fino al 31/12/2020.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Committente si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per un ulteriore anno alle stesse condizioni normo-economiche dell'affidamento principale, secondo le modalità indicate dall'art. 63, co. 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora alla scadenza del contratto il corrispettivo non fosse interamente esaurito, la Committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e nei limiti del corrispettivo contrattuale.

La facoltà di proroga, nei limiti del corrispettivo, potrà essere esercitata sia al termine dell'affidamento principale sia al termine del rinnovo.

Ai sensi dell'art. 106, co. 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Committente ha la facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'opzione del quinto d'obbligo potrà essere esercitata durante l'esecuzione del

contratto principale e dell'eventuale rinnovo. Il valore del quinto d'obbligo sarà calcolato sull'importo specifico del periodo di vigenza contrattuale a cui si riferisce.

Qualora alla scadenza del contratto l'importo non venga interamente esaurito, l'Appaltatore non potrà rivendicare le somme residue non liquidate dalla Committente.

In ogni caso il rapporto contrattuale potrà concludersi prima della scadenza del predetto termine temporale, qualora venga raggiunto il corrispettivo dell'appalto.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.

Ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale:

a) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della fornitura, oltre i 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla trasmissione dell'ordine di fornitura da parte della Committente, ai sensi dell'art. 7 "Modalità di esecuzione della fornitura" del presente contratto.

Se la sommatoria dei ritardi di cui alla fattispecie sub a), con riferimento ad ogni singolo lotto, supera nell'arco di un mese (30 giorni) i 5 (cinque) giorni, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 113-bis, co. 2 e dell'art. 108, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 1382 del c.c. saranno applicate le seguenti sanzioni pecuniarie:

b) euro 50,00 (cinquanta/00) in caso di consegna di quantitativi inferiori di carburante oltre il 5% rispetto a quanto richiesto mediante ordine di fornitura;

c) euro 75,00 (settantacinque/00) in caso di consegna di quantitativi inferiori di carburante oltre il 10% rispetto a quanto richiesto mediante ordine di fornitura;

d) euro 100,00 (cento/00) in caso di consegna di quantitativi inferiori di carburante oltre il 20% rispetto a quanto richiesto mediante ordine di fornitura;

e) euro 50,00 (cinquanta/00) ogniqualvolta dalle analisi effettuate in contraddittorio sui campioni di gasolio per autotrazione prelevati ai sensi dell'art. 8.3 del capitolato speciale d'appalto, emergano caratteristiche della fornitura lievemente difformi rispetto a quelle previste all'art. 8.1 del capitolato speciale d'appalto, tali da non arrecare pregiudizio alla Committente;

f) euro 100,00 (cento/00) ogniqualvolta dalle analisi effettuate in contraddittorio sui campioni di gasolio per autotrazione prelevati ai sensi dell'art. 8.3 del capitolato speciale d'appalto, emergano caratteristiche della fornitura gravemente difformi rispetto a quelle previste all'art. 8.1 del capitolato speciale d'appalto e/o alla norma UNI EN 590 in vigore, tali da arrecare un danno ai mezzi della Committente, fatto salvo ogni addebito all'Appaltatore delle spese sostenute per la riparazione dei mezzi.

Qualora si verificano ripetuti inadempimenti riferiti alle fattispecie sub b), c), d), e), f) tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiori a tre il contratto, potrà essere risolto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora il QSA della Committente rilevi violazioni agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, in materia antinfortunistica, di tutela dell'igiene e salute dei lavoratori nonché in ipotesi di mancato rispetto delle previsioni inserite nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Appaltatore e/o nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali fornito dalla Committente, verrà applicata una

sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 (cento/00) per violazioni ritenute gravi e una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per violazioni ritenute di lieve entità, fermi restando i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per le gravi inadempienze contrattuali rilevate. In particolare, qualora si verificino ripetuti inadempimenti ai suddetti obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori tali da comportare l'applicazione di un numero di sanzioni pari o superiore a tre, la Committente procederà alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 4 - (Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari)

Il corrispettivo massimo dell'appalto, a copertura delle 18 mensilità, ammonta ad euro 360.087,08 (trecentosessantamilaottantasette/08) di cui:

- euro 360.000,00 (trecentosessanta/00) per la fornitura;
- euro 87,08 (ottantasette/08) per gli oneri della sicurezza interferenziale.

L'importo riferito all'eventuale quinto d'obbligo, determinato sul predetto importo contrattuale, ammonta ad euro 72.000,00 (settantaduemila/00).

L'importo massimo dell'appalto riferito alla fornitura si intende al netto dell'IVA e al lordo delle accise.

Il contratto è contabilizzato a misura, secondo il ribasso offerto in sede di gara (XX%), da applicare all'ultimo prezzo del gasolio per autotrazione, rilevabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico - Statistiche dell'Energia: "Prezzi Nazionali di alcuni Prodotti Petroliferi del gg/mm/aaaa" (<http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/>) alla data di effettiva consegna del carburante, al netto dell'IVA e dell'accisa.

Il prezzo così definito è da intendersi comprensivo del servizio di trasporto/riempimento cisterne.

Gli oneri della sicurezza interferenziale sono computati a corpo, riconoscendo

Repertorio n. XXX - CIG: 79061991D0

corrispettivo mensile fisso stabilito in euro 52,06 (cinquantadue/06) per la prima mensilità e in euro 2,06 (due/06) per ogni mensilità successiva. Per mensilità si intende un periodo della durata massima di 30 giorni naturali e consecutivi.

La Committente darà corso ai pagamenti mediante bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento tecnico contabile di cui all'art. 26 del DM MIT n. 49 del 07/03/2018 o dal ricevimento della fattura qualora venga presentata dall'Appaltatore in un momento successivo al predetto accertamento.

La Committente darà corso all'accertamento tecnico contabile con le modalità e nei termini di cui all'art. 10 del presente atto.

La fattura dovrà essere riferita al solo affidamento in oggetto e dovrà recare il codice CIG (79061991D0) ed essere intestata a AREA IMPIANTI S.p.A. - Via Volta, 26/A Copparo (FE), P.Iva - Cod. Fisc. 01964100380. La Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa/errata indicazione in fattura del CIG.

La fattura mensile dovrà riportare i quantitativi di carburante fornito, suddivisi per data di consegna; ad ogni fattura dovrà essere allegata copia delle succitate tabelle del Ministero dello Sviluppo Economico, recanti il prezzo settimanale di riferimento per il calcolo del corrispettivo.

Si richiama l'art. 1, comma 909 e comma 916, della L. n. 205/2017 e s.m.i., relativamente alla fatturazione elettronica. L'Appaltatore è tenuto ad inviare copia in pdf della fattura elettronica alla Committente all'indirizzo mail ufficio.ragioneria@clambiente.it indicando il codice univoco 5RUO82D.

La liquidazione della fattura è subordinata all'acquisizione e verifica della regolarità del DURC. Qualora risulti un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Committente comunicherà all'Appaltatore

l'inadempienza, a mezzo pec o raccomandata A/R, il quale dovrà provvedere alla regolarizzazione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica. In caso di ritardata regolarizzazione oltre i predetti termini la Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla conversione in legge del D.L. n. 50/2017 e in base alle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, alle fatture emesse nei confronti della Committente è applicabile il regime dello "Split Payment" (scissione contabile dei pagamenti).

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. la Committente e l'Appaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. In particolare, l'Appaltatore deve comunicare alla Committente i dati relativi al conto corrente dedicato anche in via non esclusiva e le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto corrente ed utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con i fornitori e prestatori di servizi impiegati in attività per la realizzazione dei presenti accordi. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010 e s.m.i. gli accordi in essere sono immediatamente risolti in tutti i casi in cui le transazioni relative ai presenti accordi siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. La Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, qualora abbia notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. In relazione agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari la Committente e l'Appaltatore assumono a riferimento le norme di legge e le interpretazioni delle stesse rese dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 5 - (Obblighi dell'Appaltatore)

L'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare la fornitura con personale e mezzi propri, secondo le direttive impartite dalla Committente e nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

È fatto obbligo all'Appaltatore l'osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare quelle riguardanti il trasporto di carburante, tutte le norme inerenti alla salute, alla sicurezza, all'igiene, all'assunzione ed al trattamento economico del personale nel rispetto dei C.C.N.L. di categoria.

Il personale utilizzato per la fornitura dovrà essere adeguatamente formato secondo quanto previsto dall'ADR. In particolare i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono essere in possesso del certificato rilasciato dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, in corso di validità.

L'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di mezzi (autobotti) omologati per trasporto di combustibile (gasolio) dalla Motorizzazione Civile, muniti di contatore volumetrico regolarmente sottoposto a vidimazione metrica (tarati e verificati nel rispetto della normativa vigente), e che dovranno rispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa doganale e di sicurezza inerente al trasporto e allo scarico di merci pericolose (ADR). All'atto della consegna l'Appaltatore dovrà fornire copia del

Certificato di Taratura del contaltri emesso dall'ufficio metrico competente, in corso di validità. Gli automezzi utilizzati dovranno altresì essere dotati di idoneo ed adeguato equipaggiamento di sicurezza, nonché della documentazione di bordo richiesti dall'ADR per il trasporto di merci pericolose.

In caso di violazione delle prescrizioni inerenti all'ADR il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'Appaltatore si assume l'obbligo di dotarsi di tutte le macchine, attrezzature, mezzi, opere provvisorie, materiali di consumo ecc, necessari per l'esecuzione della fornitura e dei mezzi antinfortunistici individuali come previsto dalla normativa vigente. Preventivamente all'effettivo inizio dell'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore dovrà presentare alla Committente una dichiarazione di conformità delle macchine/impianti/attrezzature di proprietà dello stesso Appaltatore o prese a noleggio o con altro contratto di utilizzazione comunque denominato, che vengano utilizzati in qualsiasi fase dello svolgimento della fornitura di cui al presente contratto, tenendo a disposizione della Committente la certificazione prevista per ogni singola macchina.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui agli artt. 5 " Oneri ed obblighi dell'Appaltatore" e 7 "Personale e mezzi impiegati nell'esecuzione del servizio" del capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - (Responsabilità dell'Appaltatore)

Nell'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore adotterà i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori addetti e a non arrecare danni a beni pubblici e privati; l'Appaltatore si assumerà la responsabilità sia civile che penale per eventuali danni cagionati a persone e/o a cose nello svolgimento del servizio, sollevando la Committente anche da eventuali richieste risarcitorie.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche vigenti e/o comunque imposte dalla natura dell'appalto. In particolare la Committente fornisce all'Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), ai sensi dell'art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa del contratto nonché di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale dipendente le disposizioni contenute nelle analisi del DUVRI stesso: a questo proposito l'Appaltatore firma il verbale di coordinamento allegato al DUVRI e si impegna a fornire alla Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in funzione della fornitura richiamata dal presente contratto.

In caso di mancata presentazione, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La Committente potrà effettuare un controllo costante sulla sicurezza nelle diverse fasi di esecuzione della fornitura, con la possibilità di interruzione della stessa, qualora le misure di sicurezza a suo insindacabile giudizio non vengano rispettate.

Per lo svolgimento della fornitura appaltata dovrà essere utilizzato esclusivamente personale dipendente dell'Appaltatore, con esclusione di minori; l'Appaltatore deve fornire alla Committente, al momento della stipula del contratto, un elenco dei propri lavoratori dipendenti adibiti all'esecuzione dei servizi.

In caso di dolosa o colposa attestazione di requisiti o circostanze insussistenti o di non corrispondenza dei nominativi del personale adibito ai servizi con quelli forniti

alla Committente o di inosservanza di qualsiasi disposizione della presente clausola,

il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Se durante lo svolgimento della fornitura dovesse essere necessario inserire nuovi

lavoratori, l'Appaltatore provvederà ad informare la Committente che si riserverà

l'accettazione, e verrà applicata per questi la medesima procedura descritta nel

presente contratto.

L'Appaltatore, al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, dovrà

dare alla Committente comunicazione scritta di qualsiasi infortunio in cui incorra il

proprio personale entro il giorno solare di accadimento, precisandone circostanze e

cause e dovrà tenere tempestivamente informata la stessa degli sviluppi relativi ad

eventuali accertamenti ed indagini.

Art. 7 - (Modalità di esecuzione della fornitura)

L'Appaltatore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad eseguire la fornitura nel

luogo individuato dalla Committente (presso il Polo CRISPA in Jolanda di Savoia

(FE), Via Gran Linea, 12), nel rispetto delle modalità, delle prescrizioni e delle

tempistiche indicate agli artt. 1 "Oggetto dell'Appalto" e 8 "Modalità di esecuzione

della fornitura" del capitolato speciale d'appalto.

Il gasolio per autotrazione dovrà provenire esclusivamente da depositi fiscali e/o

costieri di primaria società petrolifera e dovrà possedere le specifiche e le

caratteristiche tecniche stabilite dalla norma UNI EN 590:2017: "Combustibili per

autotrazione - Gasolio per motori diesel - Requisiti e metodi di prova" e successive

modifiche, integrazioni e/o sostituzioni di norma.

Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo del gasolio è quello

definito dalle norme vigenti.

Nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo) l'Appaltatore è tenuto a

garantire additivi adeguati affinché il gasolio non congeli (gasolio artico), senza maggiori oneri per la Committente.

Qualora, a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative intervenute dopo l'indizione della procedura di gara e fino alla data di scadenza del contratto, vengano modificate le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare le forniture nel pieno rispetto delle nuove normative alle medesime condizioni economiche contrattuali.

La Committente potrà richiedere, in occasione delle singole forniture, campioni del combustibile da sottoporre ad esame di laboratorio e controlli sulla temperatura del combustibile contenuto nel mezzo, al fine di verificare la corrispondenza delle specifiche tecniche nel rispetto del capitolato speciale d'appalto e della normativa vigente.

I costi per le analisi di laboratorio per un massimo di 3 (tre) campionature sono a carico dell'Appaltatore. Eventuali analisi aggiuntive saranno a carico della Committente.

Qualora dal risultato delle analisi dovessero emergere delle non conformità della fornitura rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, la Committente applicherà nei confronti dell'Appaltatore le penali contrattualmente previste.

La Committente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli sulle forniture eseguite, al fine di valutarne la conformità, ai sensi dell'art. 10 del presente contratto d'appalto.

La Committente si riserva la facoltà di non accettare le forniture qualora non rispettassero le caratteristiche e/o le condizioni stabilite, ovvero in caso di fornitura in eccedenza rispetto ai quantitativi richiesti mediante ordine di fornitura.

La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta

trasmessa a mezzo mail da parte della Committente, previo preavviso mail da parte dell'Appaltatore e secondo le indicazioni meglio precisate all'art. 8.2 del Capitolato speciale d'appalto.

Tutte le prestazioni afferenti alla fornitura oggetto del presente affidamento ed a questo collegate, sono a totale carico dell'Appaltatore, il quale è altresì responsabile della corretta esecuzione di tali prestazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente nonché a comunicare tempestivamente ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto. La mancata o ritardata segnalazione (con anticipo di almeno 3 giorni lavorativi) verrà considerata grave inadempimento per il quale il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

I servizi di fornitura oggetto dell'appalto costituiscono attività di pubblico interesse e sono considerati servizi pubblici essenziali, che non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo in caso di comprovata forza maggiore.

L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente:

- un recapito mail, PEC ed un recapito telefonico di rete fissa e cellulare, sempre attivi.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle prescrizioni di cui all'art. 8 "Modalità di esecuzione della fornitura" del capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 - (Documentazione da consegnare alla Committente)

All'atto della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- polizza assicurativa o bancaria di euro XX (XX00) ai sensi dell'art. 103, co. 1 del

Repertorio n. XXX - CIG: 79061991D0

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

lo svincolo automatico non può avvenire prima della emissione del certificato di cui all'art. 10 del presente contratto.

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la seguente documentazione:

- copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Terzi a garanzia della attività di
Impresa: la polizza di responsabilità civile per danni causati a terzi con la previsione di almeno i seguenti massimali:

R.C.T. € 1.000.000,00 unico;

R.C.O. € 1.000.000,00 unico.

Tali coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dell'appalto e saranno valide per tutta la durata dell'affidamento. L'Appaltatore si impegna a fornire la documentazione comprovante la vigenza di tali contratti;

- copia polizza RCAuto a copertura dei mezzi utilizzati per l'esecuzione della fornitura, con massimale non inferiore a € 10.000.000,00;

- il nominativo di un proprio responsabile/referente o suo collaboratore, al quale inviare comunicazioni e rivolgersi per ogni eventuale segnalazione riguardante l'esecuzione dell'appalto, che sia sempre reperibile durante gli orari di esecuzione dell'appalto indicati dalla Committente;

- un numero di telefono fisso o mobile, di fax e un indirizzo di Posta Elettronica sempre attivi per la ricezione di segnalazioni, note, disposizioni di servizio e contestazioni da parte della Committente. L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le comunicazioni con la Committente;

- l'elenco del personale e dei mezzi impiegati per l'esecuzione dell'appalto, con gli estremi dei documenti di identificazione;

Repertorio n. XXX - CIG: 79061991D0

- Modello di Dichiarazione Unica (MODU);

- Documento di Valutazione dei Rischi in funzione della fornitura oggetto del presente contratto;

- scheda di sicurezza del prodotto fornito;

- Dichiarazione di responsabilità e assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

L'Appaltatore non potrà iniziare o proseguire i servizi in difetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente produrre la documentazione elencata all'art. 8.2 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 9 - (Documento di Valutazione dei Rischi)

L'Appaltatore è tenuto a redigere il DVR (nei casi previsti dalla vigente normativa), nonché a coordinare tutte le eventuali persone fisiche e/o giuridiche coinvolte.

L'Appaltatore sarà pertanto responsabile del rispetto del DVR stesso e della sua corretta attuazione.

Il DVR sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'Appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza degli eventuali rischi presenti nei luoghi di esecuzione della fornitura e di adottare tutti i provvedimenti necessari prescritti dalla normativa vigente in tema di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a conformare il proprio operato alle norme vigenti o che verranno emanate in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore dovrà redigere e consegnare il DVR in funzione dell'appalto, prima

dell'avvio dell'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - (Verifica di conformità)

La Committente effettua la verifica di conformità della fornitura ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformità (accertamento tecnico contabile) non potrà avere durata superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e/o dalla documentazione di rendicontazione, così come prevista all'art 8.2 del capitolato speciale d'appalto.

All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato ai sensi dell'art. 113-bis, co. 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nei casi espressamente individuati dal Decreto di cui all'art. 102, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi dell'art. 102, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 11 - (Subappalto)

(Da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) In relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto (qualora dichiarato in sede di offerta), l'Appaltatore può subappaltare le prestazioni entro il limite del 50 % (cinquanta per cento) dell'importo complessivo del contratto, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Committente con specifico provvedimento, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L'Appaltatore deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo le ipotesi di cui all'art. 105, co. 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non autorizzato comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 - (Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto)

La Committente potrà applicare la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

a) nelle fattispecie richiamate all'art. 3 del presente contratto;

b) nelle fattispecie richiamate all'art. 3 del presente contratto con riferimento alla violazione degli obblighi in materia di sicurezza;

c) qualora, nei confronti dell'Appaltatore, sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

d) in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o violazioni

gravi, definitivamente accertate, degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico

e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore;

e) nella fattispecie richiamata all'art. 4 del presente contratto;

f) in caso di mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva

(D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive;

g) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la

validità delle polizze RCT/O e RCAuto;

h) in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 11 del presente contratto in

relazione al subappalto;

i) qualora i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società

Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di

tracciabilità dei flussi finanziari;

l) nella fattispecie richiamata all'art. 5 del presente contratto;

m) nelle fattispecie richiamate all'art. 6 del presente contratto;

n) nella fattispecie richiamate all'art. 7 del presente contratto;

o) in caso di violazione del "Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA

IMPIANTI S.p.A." di cui all'art. 16 del presente contratto;

p) nella fattispecie di cui all'art. 17 del presente contratto.

In ordine alla regolazione della fattispecie sub a) trova applicazione l'art. 108, co. 4

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub b), trova applicazione l'art. 108, co. 3

Repertorio n. XXX - CIG: 79061991D0

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione della fattispecie sub c) trova applicazione l'art. 108, co. 2 lett. b secondo capoverso del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

In ordine alla regolazione delle fattispecie sub d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p)

trova applicazione l'art. 1456 c.c.. Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Committente comunica all'Appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Appaltatore stesso. Sia la Committente che l'Appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire le prestazioni contrattuali, in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, ai sensi dell'art. 1672 c.c..

La Committente potrà incamerare la cauzione definitiva in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e negli altri casi previsti dall'art. 103, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 13 - (Recesso)

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della fornitura per motivi di pubblico interesse, anche in caso di cessazione dell'affidamento del servizio pubblico oggetto dell'affidamento in capo alla Committente stessa.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ed è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per la Committente.

In caso di recesso, l'Appaltatore avrà diritto:

- alle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato

l'atto di recesso;

- alle spese sostenute dall'Appaltatore;

- a un decimo (1/10) dell'importo della fornitura non eseguita calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 14 - (Cessione dei crediti)

Ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., primo capoverso, l'Appaltatore può, in relazione ai crediti maturati nei confronti della Committente derivanti dal contratto d'appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e s.m.i., potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stessa.

Ai sensi dell'art. 1260 del c.c. la cessione del credito si perfeziona per effetto del solo consenso tra i contraenti, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto, tranne i casi espressamente vietati dalla legge.

Art. 15 - (Sospensione)

La sospensione della prestazione è ammessa ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di circostanze speciali che impediscano temporaneamente la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni oggetto del contratto e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico

interesse ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'espletamento dei servizi o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Committente si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla refusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i predetti termini. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Qualora successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Si applica la procedura di cui all'art. 107, co. 4 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Committente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 16 - (Rispetto del "Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA IMPIANTI S.p.A.")

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi della Legge n. 190/2012, il "Piano di Prevenzione della Corruzione" (di seguito anche "Piano Anticorruzione").

L'Appaltatore aderisce al "Piano Anticorruzione" e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da

qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato e le condotte che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitate nel predetto Piano.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committente ai sensi della Legge n. 190/2012. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

L'Appaltatore manleva la Committente fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di eventuali suoi collaboratori.

L'Appaltatore dichiara, altresì, di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi a reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione ed esplicitati nel predetto Piano.

Qualora l'Appaltatore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione dei reati che vengono in rilievo ai sensi della normativa anticorruzione da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori, la Committente potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

Qualora ne sia a conoscenza, l'Appaltatore si impegna a segnalare al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" della Committente casi di violazioni delle disposizioni dettate dal "Piano Anticorruzione".

Art. 17 - (Rispetto del sistema di gestione ambientale e della legislazione

cogente)

La Committente dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato il Sistema di gestione Ambientale UNI EN ISO 14001.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del predetto documento e di impegnarsi, conseguentemente, a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, la legislazione cogente, in particolare il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e a porre in essere un comportamento idoneo e rispettoso dell'Ambiente e un uso responsabile delle risorse.

L'Appaltatore dichiara altresì di non essere mai stato condannato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati inerenti all'Ambiente.

Il mancato rispetto degli obblighi suesposti sarà considerato inadempimento rilevante e darà diritto alla Committente di risolvere anticipatamente il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 18 - (Registrazione e spese contrattuali)

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione. Tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è stata assolta per un importo di € XXX (XXX) dall'Appaltatore con pagamento tramite modello F23 in data XX/XX/XXXX.

Art. 19 - (Trattamento dei dati personali)

AREA IMPIANTI S.p.A. (con sede in Copparo (FE) via A. Volta n. 26/a, email: info@areaimpianti.net; pec: areaimpianicopparo@legalmail.it; centralino: +39 0532/389111) in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti in ragione del presente appalto con modalità cartacee ed informatiche, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri

compiti di interesse pubblico o comunque connessi alla gestione del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi. I dati saranno trattati per tutta la durata dell'appalto e, successivamente alla sua scadenza, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del Titolare o dalle imprese espressamente nominate come Responsabili del Trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il DPO presso il Titolare, nella persona della Dott.ssa Vannia Brina, via A. Volta n. 26/a, email: vannia.brina@clarambiente.it; pec: areaimpianticopparo@legalmail.it; tel.: +39 0532/389163). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 20 - (Foro competente)

Per la definizione delle controversie è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.

Art. 21 - (Normativa di riferimento)

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 22 - (Clausola finale)

Il contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato liberamente il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che la medesima Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli: 3) Durata del contratto e penali; 4) Corrispettivo dell'affidamento - tracciabilità dei flussi finanziari; 5) Obblighi Appaltatore; 6) Responsabilità dell'Appaltatore; 7) Modalità di esecuzione della fornitura; 8) Documentazione da consegnare alla Committente; 12) Cause di risoluzione – procedura per la risoluzione del contratto; 13) Recesso; 14) Cessione dei crediti; 15) Sospensione; 18) Registrazione e spese contrattuali; 20) Foro competente; 22) Clausola finale.

LA COMMITTENTE

L'APPALTATORE

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

f.to digitalmente

f.to digitalmente